

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni (o, forse, sarebbe più corretto, decenni) si è assistito ad un vero e proprio «trionfo della non punibilità»¹.

È a questa categoria che il legislatore affida la gestione “penale” dei suoi obiettivi politici, unitamente all’uso (*rectius*, abuso) degli inasprimenti sanzionatori e delle nuove incriminazioni.

Una situazione per certi versi, contraddittoria, se non proprio “schizofrenica”: da un lato, si assiste ad una (sempre più) irrefrenabile bulimia repressiva; dall’altro, si ricorre, come valvola di sfogo del sistema, allo strumento della non punibilità (latamente intesa), mediante l’introduzione di “vie di fuga” dall’applicazione della pena, tanto in ambiti settoriali, quanto nell’area della parte generale.

A queste dinamiche che hanno interessato (e interessano) il sistema penale della persona fisica è rimasto finora estraneo quello della responsabilità da reato della persona giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trascura quasi completamente il tema della “punibilità”. In quel contesto, l’applicazione della sanzione in capo ad un ente colpevole è concepita come una conseguenza ineludibile. Sono sì previsti meccanismi di riduzione e/o rimodulazione della risposta sanzionatoria, ma non ipotesi di rinuncia ad essa in presenza di particolari requisiti di meritevolezza della persona giuridica (sul modello delle cause di non punibilità delle persone fisiche).

Una regola, quella appena illustrata, concepita avendo presente l’impianto originario del d.lgs. 231/2001, limitato a pochi reati di natura esclusivamente dolosa. Un contesto nel quale poteva apparire giustificata l’esclusione dell’ente dall’operatività delle cause di estinzione della punibilità della persona fisica; o, al più, si poteva comprendere la scelta di non interrogarsi su di essa. A maggior ragione se si considera il contesto più generale, nel quale la non punibilità era ancora una carta giocata dal legislatore con una certa parsimonia.

¹ L’efficace espressione si deve a F. PALAZZO, *La non punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sist. pen.*, 19 dicembre 2019.

La situazione odierna è profondamente diversa.

Il catalogo dei reati presupposto si è progressivamente dilatato, anche con l'introduzione di illeciti di natura colposa in settori ad alto impatto sulla prassi applicativa (sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente). Ciò ha fatto perdere alla responsabilità da reato degli enti il carattere di un fenomeno "di nicchia". Un ampliamento del campo di applicazione della responsabilità della persona giuridica, che ha fatto emergere *ex novo* il tema delle possibili interferenze con alcuni istituti estintivi della punibilità della persona fisica, quali l'*Oblazione nelle contravvenzioni* (artt. 162 *bis* e *ter* c.p.) o la *Remissione della querela* (art. 152 c.p.).

Nello stesso tempo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, il legislatore ha introdotto nuove cause di non punibilità decisamente innovative rispetto alla natura e alle funzioni di quelle precedentemente presenti nel nostro sistema penale: dalla *Particolare tenuità del fatto* (art. 131 *bis* c.p.) alla collaborazione processuale *ex art.* 323 *ter* c.p., passando per il c.d. ravvedimento operoso in ambito tributario (art. 13, d.lgs. 74/2000). A ciò si aggiungano quegli istituti di nuovo conio, che, pur non essendo formalmente inquadrati nella categoria delle cause di non punibilità, ruotano intorno al medesimo fenomeno estintivo: dalla *Sospensione del procedimento con messa alla prova* (artt. 168 *bis* ss. c.p.) all'*Estinzione del reato per condotte riparatorie* (art. 162 *ter* c.p.).

A queste riforme che hanno interessato il diritto penale delle persone fisiche, non ha fatto seguito alcun intervento del legislatore sul sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Che si sia trattato di mera distrazione oppure – come pare più probabile – di una scelta consapevole, resta il fatto che la regolamentazione offerta dal d.lgs. 231/2001 – in larga parte affidata al meccanismo di parziale decumulo previsto dall'art. 8, co. I, lett. *b*)² – risulta piuttosto datata, incapace di gestire le interferenze tra vicende della punibilità individuale e responsabilità dell'ente. L'effetto è quello di demandare all'interprete – e segnatamente al giudice – il delicato compito di perimetrare, caso per caso, i limiti delle rispettive "punibilità".

Il risultato è, da una parte, una inevitabile incertezza, spesso governata dalla discrezionalità del giudice, dall'altra, una diseguale distribuzione della "non punibilità" tra individuo e ente³, che se a taluno

² Si tratta di una norma che, calata in una realtà normativa ben più complessa e frastagliata di quella nella quale era stata concepita, sconta tutta la sua incapacità di fungere da filtro della responsabilità corporativa.

³ F. CONSULICH, *La persona giuridica come centro di punibilità permanente*, in *Sist. pen.*, 18 aprile 2025, 20 ss. Secondo l'Autore, «non crea tensioni entro il sistema, anzi ne è coerente sviluppo, la notazione che l'ente sia un centro permanente di imputazione di pena».

potrebbe apparire fisiologica, in ragione delle diversità tra le due forme di responsabilità, ai più appare anomala.

Naturale, quindi, che sia giunto il momento di affiancare allo studio della colpevolezza di organizzazione, l'indagine su quella che è stata efficacemente definita la "punibilità di organizzazione"⁴.

Un tema che deve essere affrontato con la consapevolezza che la "contaminazione" della categoria della punibilità (*rectius*, della "non punibilità") con la responsabilità dell'ente può declinarsi secondo una duplice prospettiva.

La prima è quella c.d. "non punibilità derivata", cioè di quei casi in cui la rinuncia alla punibilità dell'ente potrebbe «conseguire alla mancanza di una sanzione per l'individuo, pur colpevole di un fatto antiguidico».

La seconda prospettiva – per certi versi più innovativa – può essere definita "non punibilità immediata" e guarda ad una inopportunità dell'applicazione della sanzione fondata su ragioni che investono direttamente la persona giuridica: la sua struttura organizzativa, la sua condotta (concomitante o successiva) rispetto alla realizzazione del reato presupposto, le circostanze di contorno.

Con una avvertenza: per quanto distinti, i due approcci sono inevitabilmente destinati ad intersecarsi.

Innanzitutto, perché l'illecito ascritto alla persona giuridica – quale che sia la ricostruzione dogmatica che se ne vuole dare – trova il suo nucleo di disvalore nel reato posto in essere dalla persona fisica (appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 5, d.lgs. 231/2001) nel suo interesse o a suo vantaggio. A ciò si aggiunga che le ragioni di opportunità che spingono alla rinuncia all'applicazione della pena per la persona fisica possono coincidere con quelle che dovrebbero condurre ad analogo esito per l'ente. In questo caso, esigenze di giustizia e di coerenza sistematica imporrebbero soluzioni, se non identiche, quanto meno armonizzate per i due soggetti.

Il presente studio affronta una delle molteplici questioni che l'impatto della "non punibilità" sulla responsabilità della persona giuridica ha lasciato emergere: la eventuale possibilità di rinunciare a punire l'ente per un fatto illecito che presenti, in concreto, caratteri di esiguità non dissimili da quelli che conducono all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. all'autore del reato presupposto.

⁴ F. CONSULICH, *Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in A. BONDI-G. FIANDACA-G.P. FLETCHER-G. MARRA-A.M. STILE-C. ROXIN-K. VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 277.

A fronte della complessità delle questioni in campo, e a dispetto dell'evidente carattere settoriale, una indagine sulla "punibilità di organizzazione" dal particolare angolo visuale dei rapporti tra d.lgs. 231/2001 e "particolare tenuità del fatto", presenta molteplici profili di interesse.

Il primo è di carattere pratico. Il tema dei rapporti tra art. 131 *bis* c.p. e responsabilità da reato dell'ente è – al pari di quello della relazione tra quest'ultima e l'istituto del *probation* – uno di quelli che hanno maggiormente impegnato la giurisprudenza: un rilievo prasseologico, cui corrisponde – e non è certo un caso – un vivace dibattito scientifico.

Un secondo motivo di interesse è dato dalle peculiarità della figura disciplinata dall'art. 131 *bis* c.p., nella quale le tradizionali valutazioni di opportunità, che sono alla base della "non punibilità", interferiscono con il profilo dell'offesa, e segnatamente col suo carattere esiguo. In questo modo, il legislatore italiano ha finalmente offerto un riconoscimento positivo alla categoria del "reato bagatellare improprio"⁵, consentendo la rinuncia all'applicazione della sanzione penale, a fronte di casi che, pur riconducibili ad una astratta categoria di fatti offensivi di un bene giuridico, presentino, in concreto, un livello di offesa talmente basso da non risultare bisognosi di pena.

È legittimo chiedersi se una tale categoria sia applicabile – ed, eventualmente, in che termini – all'illecito da reato della persona giuridica. Analizzare i rapporti tra art. 131 *bis* c.p. e d.lgs. 231/2001 finisce con l'offrire una risposta a tale interrogativo; una risposta che chiama in causa problemi di carattere generale, quali quelli della natura e della struttura della responsabilità dell'ente.

Questi brevi cenni alle delicate e complesse questioni in gioco portano a tracciare sinteticamente la traiettoria della presente indagine.

In via preliminare, si procederà a ricostruire lo stato dell'arte della disputa sul rapporto tra non punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità dell'ente. Se dalla giurisprudenza emerge un monolitico orientamento di chiusura ad ogni possibile interferenza, in dottrina si segnala un atteggiamento più diversificato, nel quale alle tesi aderenti alla soluzione accolta dalla Suprema Corte, si affiancano posizioni di segno contrario (anche se con difformità di sfumature).

Da questo vivace dibattito emergono due possibili percorsi ermeneutici, volti a superare la rigida posizione giurisprudenziale: il primo conduce all'applicazione diretta all'art. 131 *bis* c.p. alla persona giuridica, il secondo passa da una interpretazione dell'art. 8, d.lgs. 231/2001 che

⁵ Fondamentale sul punto rimane C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor. Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985.

consenta l'estensione all'ente degli effetti della causa di non punibilità applicata all'autore individuale.

La possibilità di accogliere una di queste soluzioni impone, a sua volta, di interrogarsi, da un lato, sui contenuti dell'art. 131 *bis* c.p., e, dall'altro, sulla struttura e sulla natura della responsabilità della persona giuridica e sul ruolo che il principio di autonomia gioca all'interno del d.lgs. 231/2001.

Questa duplice verifica – condotta nel secondo e nel terzo capitolo – finisce col confermare *de iure condito* la correttezza della soluzione fatta propria dalla Corte di Cassazione.

A conclusione di questo percorso si potrà ragionare sulla opportunità *de iure condendo* di dare rilievo al carattere eventualmente “esiguo” dell'illecito da reato della persona giuridica e sugli elementi che dovrebbero fondare la relativa valutazione.